

Il decreto sui lavori usuranti disattende le aspettative della categoria

Niente "lavori usuranti" per i medici

di Carmine Gigli
Presidente FESMED

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 108 del 11 maggio 2011, il decreto legislativo n. 67 sui lavori usuranti: "Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti" e ho ritenuto utile procedere ad un esame dell'articolato, alla ricerca di qualche norma applicabile ai medici che operano in condizioni stressanti e faticose.

Lavoratori interessati

Purtroppo, ho dovuto constatare che difficilmente i medici potranno godere dei vantaggi previsti da questa normativa. Infatti, il decreto stabilisce che "il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato" è riservato alle seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:

- lavoratori già previsti dal decreto Salvi del 1999 (lavori in gallerie, cave e miniere, in cassoni ad aria compressa, in spazi sottomarini, quelli eseguiti ad alte temperature, in spazi ristretti, per asportazione dell'amianto, etc.);
- lavoratori a turni, che prestano la loro attività nel periodo notturno (compreso il periodo tra la mezzanotte e le cinque del mattino);
- lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» (impiegati in un processo produttivo in se-

L'unica attività che i medici dipendenti potrebbero far valere come lavoro usurante è quella relativa al lavoro notturno. Ma vi sono molte limitazioni per poter rivendicare i benefici previsti dal decreto legislativo che entrerà in vigore dal 26 maggio. La battaglia per l'accesso anticipato al pensionamento dei lavoratori del Ssn impiegati nelle aree dell'emergenza, dunque, è destinata a ricominciare

rie, con misurazione di tempi di produzione, organizzato in sequenze di postazioni, con ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo);

- conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

I turni notturni

Di queste attività, l'unica che i medici dipendenti potrebbero far valere come lavoro usurante è quella relativa al lavoro notturno, che il medico deve aver svolto per almeno 6 ore (comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino), per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78. Inoltre, per poter rivendicare i benefici previsti dal decreto, il medico deve aver svolto detti 78 turni notturni per almeno sette anni, compreso quello di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di lavoro. Fermi restando il requisito di an-

zianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento (finestre), vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati.

I benefici previsti

Il decreto prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, se è in possesso dei requisiti precedentemente elencati, il medico consegue il diritto al trattamento pensionistico con un'età anagrafica ridotta di tre anni e una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007.

In verità, il decreto stabilisce anche delle norme transitorie, valide nel periodo 2008-2012, che prevedono la riduzione di un anno dell'età anagrafica necessaria per andare in pensione, per i lavoratori che hanno svolto 78



notti l'anno per almeno sette anni ed hanno maturato i requisiti pensionistici tra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2009. In pratica, possono andare in pensione con 57 anni d'età e 35 anni di contributi, invece dei 58 anni di età previsti dalla legge 247/2007 per avere diritto alla pensione di "anzianità".

Periodo transitorio

I lavoratori che hanno maturato i requisiti a partire dal 1° luglio 2009 possono ottenere i benefici previsti dal decreto, anche se non hanno svolto 78 notti per anno. In questo caso si possono configurare due diverse situazioni, in funzione del numero di notti lavorate mediamente ogni anno:

- lavoratori che hanno svolto lavoro notturno nel corso dell'anno per un numero di turni compreso fra 64 e 71, vedono il requisito anagrafico fissato a 58 anni nel 2009 e 2010, l'età sale a 59 anni per il 2011 e si ferma a 60 anni nel 2013;
- lavoratori che hanno svolto un numero di notti compreso fra 72 e 77, hanno diritto alla riduzione sull'età anagrafica di due anni e quindi, il requisito anagrafico richiesto è fissato in 57 anni per il 2009 e sale a 58 nel 2011, per stabilizzarsi a 59 anni a partire dal 2013.

Norme di salvaguardia

Restano validi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita previsti dal-

I lavoratori che potrebbero trarre beneficio da questo decreto è previsto che possano essere circa 15mila l'anno ma, trattandosi di una stima, il decreto prevede anche delle clausole di salvaguardia che condizionano i pensionamenti anticipati alla copertura finanziaria indicata dal testo legislativo

l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

I lavoratori che potrebbero trarre beneficio da questo decreto è previsto che possano essere circa 15mila l'anno ma, trattandosi di una stima, il decreto prevede anche delle clausole di salvaguardia che condizionano i pensionamenti anticipati alla copertura finanziaria indicata dal testo legislativo.

Purtroppo l'accesso anticipato al pensionamento dei lavoratori del Servizio sanitari impiegati nelle aree dell'emergenza, di cui si è parlato molto negli scorsi anni, è stato completamente disatteso da questo decreto. La battaglia è destinata a ricominciare.

Accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori con 78 turni notturni/anno

Anno	Decreto "lavori usuranti"		Pensionamento di "anzianità" legge 247/2007	
	Età	Contributi	Età	Contributi
1.01.2008 - 30.06. 2009	57 anni	35 anni	58 anni	35 anni
1.07.2009 - 31.12.2009	Quota 93 (57 + 36)		Quota 95 (59+36 o 60+35)	
2010	Quota 94 (57 + 37)		Quota 95 (59+36 o 60+35)	
2011-2012	Quota 94 (57 + 37)		Quota 96 (60+36 o 61+35)	
2013	Quota 94 (58 + 36)		Quota 97 (61+36 o 62+35)	